



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3051**

Prot. n. 1-2009-P314

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006. Autorizzazione all'Assessore all'Urbanistica e agli Enti locali alla sottoscrizione della intesa in Conferenza permanente tra Provincia e autonomie locali sugli atti di indirizzo e coordinamento ai fini del trasferimento delle funzioni alle Comunità (articolo 8, comma 13 e articolo 9).

Il giorno **18 Dicembre 2009** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) prevede un progressivo trasferimento di competenze ai Comuni, disponendo altresì per quelle di rilievo sovracomunale l'obbligo di esercizio associato attraverso le Comunità istituite dalla medesima legge.

La seduta congiunta tra il Consiglio provinciale e la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali di data 18 settembre 2007 ha statuito che *“Per quanto attiene alle funzioni, in prima applicazione dovrà essere attuato necessariamente quello [il trasferimento] delle competenze attualmente esercitate dai Comprensori, e sarà questo il banco di prova sul quale sperimentare operativamente soluzioni alle criticità che si dovessero presentare, prima fra tutte quella legata, non lo si nasconde, al passaggio del relativo personale.”*.

Le funzioni attualmente delegate ai Comprensori sono essenzialmente quelle in materia di assistenza scolastica, edilizia abitativa, assistenza e beneficenza pubblica.

Al fine di procedere al previsto trasferimento alle Comunità delle funzioni nelle materie attualmente esercitate a titolo di delega dai Comprensori, risulta necessario definire specifici atti di indirizzo e coordinamento, ai quali la legge di riforma istituzionale demanda la definizione di obiettivi, standard e risultati vincolanti, finalizzati alla garanzia di livelli minimi di omogeneità e di integrazione dei contenuti nell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici sull'intero territorio provinciale. Tali atti, di carattere generale, sono adottati previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

Si rileva conseguentemente la necessità di assumere l'atto di indirizzo e coordinamento riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione riguardante la materia dell'assistenza scolastica, avendo come riferimento il quadro normativo dettato dagli articoli 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), che recano disposizioni generali per l'esercizio del diritto allo studio nonché del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.; tale atto di indirizzo dovrà essere osservato dalle Comunità dalla data di trasferimento delle funzioni in tale materia.

Per quanto concerne il periodo transitorio, l'atto di indirizzo prevede che con riferimento all'anno scolastico 2009-2010, debba essere assicurato, in ogni caso, il mantenimento del regime di servizi, ivi compresa la determinazione tariffaria, definito sulla base di domande presentate dall'utenza in data antecedente all'adozione del presente atto.

Anche nell'ambito delle attività socio-assistenziali è necessario assumere uno specifico atto di indirizzo e coordinamento. La stessa legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) all'articolo 7 prevede che, al fine di garantire la rispondenza degli interventi ai bisogni fondamentali della persona, la Provincia individui nel Piano sociale provinciale i livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto di quelli determinati dallo Stato in attuazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Detti livelli essenziali definiscono gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi socio-assistenziali, di servizio sociale

professionale e segretariato sociale, di prevenzione, promozione e inclusione sociale, integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare e di sostegno economico di cui al Capo V della legge provinciale n. 13 del 2007.

All'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 1) la citata legge prevede che l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni costituisca uno dei contenuti del Piano sociale provinciale, inteso come strumento di programmazione di livello provinciale delle politiche sociali elaborato in coerenza con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, in raccordo con la programmazione sanitaria e sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani di comunità, tenendo conto degli esiti della valutazione effettuata sullo stato dei servizi.

Considerato che il Piano sociale provinciale non è stato ad oggi approvato e vista la necessità di procedere in via transitoria, ai fini dell'attuazione della riforma istituzionale, ad una definizione di livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di competenza delle Comunità, si propone che fino al 31 dicembre 2010, per le funzioni e i servizi connessi che saranno via via trasferiti alle Comunità, i livelli essenziali siano rappresentati transitoriamente dalle tipologie di intervento o di servizio fra quelle elencate all'allegato 2) già erogate sul territorio di riferimento alla data del trasferimento medesimo nonché dagli *standard* quali-quantitativi delle tipologie di intervento o di servizio che non potranno essere inferiori a quelli assicurati alla stessa data. Si rinvia peraltro, ai sensi dell'art 10 della legge provinciale n. 13 del 2007, al Piano sociale provinciale la definizione a regime dei livelli essenziali di assistenza.

Si prevede inoltre che fino al 31 dicembre 2010 i corrispettivi che le Comunità riconosceranno ai soggetti privati per la gestione dei servizi e degli interventi di competenza non potranno essere inferiori a quelli riconosciuti sul territorio di riferimento alla data del trasferimento delle funzioni e che il livello di compartecipazione - ove previsto - degli utenti al costo di produzione della prestazione non potrà essere superiore a quello determinato alla medesima data.

L'atto di indirizzo e coordinamento riferito ai servizi socio-assistenziali è riportato quale allegato 2 alla presente deliberazione.

Si prende atto infine, ai fini della successiva intesa con il Consiglio delle autonomie, delle proposte di decreto di trasferimento di funzioni alla Comunità del Primiero e alla Comunità delle Giudicarie ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale, approvate in via preliminare dalla Giunta provinciale in data odierna.

LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la legge provinciale n. 3 del 2006;

vista la normativa richiamata in premessa;

visto l'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia – Autonomie locali;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza scolastica, nel testo di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di approvare l'atto di indirizzo e coordinamento per la definizione transitoria dei livelli essenziali delle prestazioni e delle politiche tariffarie nei servizi socio-assistenziali nel testo di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione;
3. di autorizzare l'Assessore all'Urbanistica e agli Enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione di funzionamento della Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta provinciale, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa sugli atti di cui ai punti 1 e 2, nonché sui decreti di trasferimento di funzioni alla Comunità del Primiero e alla Comunità delle Giudicarie nei testi approvati in via preliminare dalla Giunta provinciale in data odierna.

EG - LFR